



# COMUNE DI LEMIE

PROVINCIA DI TORINO

.....

COPIA

DELIBERAZIONE

N° 16

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapiti a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale di **Prima** convocazione **sessione Ordinaria** nelle persone dei Sigg.

	Presenti/Assenti
LISA GIACOMO	P
BAIETTO UMBERTO	P
SAPETTI CRISTINA	A
GIACOLETTO GUIDO	P
BAIETTO GERMANO	P
BELLOTTO MARISA	P
GIACOLETTO MARZIA	P
CATTELINO PIETRO	P
DAVY GIUSEPPE	A
SUPPO SAVINO	P
GALLO MICHELE	P
SAPETTI FRANCO	P
GAFFINO MARCO	P
<b>Totali Presenti</b>	<b>11 Assenti 2</b>

Assume la presidenza il LISA GIACOMO, SINDACO.-

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ALOISIO NICOLA.-

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.-

## OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.e.i. vengono espressi i seguenti pareri da parte dei responsabili in ordine rispettivamente

- alla regolarità tecnica:

Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole

*Il Responsabile del Servizio Tributi*

*Perotti Giuseppina*

- alla regolarità contabile

Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole

*Il responsabile del servizio finanziario*

*Perotti Giuseppina*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Richiamate:**

- la deliberazione **G.C. n. 42** del 26.04.2014 "Designazione del funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";
- la deliberazione **G.C. n. 39** del 22.04.2014 "LINEE GUIDA DETERMINAZIONE TARIFFE IUC - Imposta Unica Comunale"

### **Ricordato che:**

ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del proprietario detentore o possessore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Evidenziato**, relativamente all'IMU, che:

-alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**Rilevato**, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, che

-l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
  - che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per abitazioni principali e per unità immobiliari ad esse equiparate come previsto dal d.l. 6 marzo 2014 n. 16;
  - a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, ai comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità a quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché alla tipologia e della destinazione degli immobili;
  - l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille, mentre con l'art. 1 comma 1 del D.L. 16/2014 è stata prevista per il 2014 la possibilità di superare tali limiti fino ad un massimo dello 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del DL 201/2011
  - l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- i terreni agricoli sono esentati dal pagamento della TASI ai sensi dell'art. 2 del D.L. 06.03.2014 n. 16
- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta

**RILEVATO, relativamente alla TARI** che:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina dai commi 641 a 668 nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) che sostituisce la TARES (istituita con l'art. 14 D.L. 201/2011) e tutti i previgenti prelievi
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
  - a) ai criteri di determinazione delle tariffe
  - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- L'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia
- In merito alla determinazione delle tariffe la legge L.147/2013 consente:
  - l'utilizzo del metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99 (Utenze domestiche e non, quota fissa + quota variabile, rilevanza del numero dei componenti per le utenze domestiche, rigidità di categorie e sottocategorie) già imposto per la TARES
  - la commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti (coefficienti quali-quantitativi, tariffe differenziate per categorie di utenza, riferite alla sola superficie dei locali e delle aree tassabili, facoltà per il Comune di determinare categorie e sottocategorie)
- Il Piano Finanziario sottoposto al Consiglio è stato redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999 e fornisce i dati utili all'applicazione del nuovo **tributo comunale sui rifiuti e servizi**. (tari)

- con le tariffe determinate è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- si debba ripartire il gettito TA.RI tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 95% del gettito della tariffa per le prime e del 05% di tale gettito per le seconde;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**RITENUTO OPPORTUNO**, per l'anno 2014, determinare le **aliquote IUC**, definendole nel seguente modo:

#### TRIBUTO IMU

Per quanto sopra evidenziato e considerato si propone di mantenere **invariate le tariffe IMU rispetto al 2013 come stabilite con delibera del C.C N. 6/2013 , confermando conseguentemente le aliquote seguenti:**

- 0,76 % Aliquota ordinaria di base
  - 0,40% Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze ( una per ciascuna delle categorie C/2-C/6 e C/7)
  - 0,20% Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale (D/6 e D/10)
  - Detrazione di Euro 200,00
- Operano le esenzioni di legge

#### TRIBUTO TARI

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla definizione delle tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

Come per il 2013 (C.C. N. 23/2013), si confermano le riduzione **pari al 20%** nelle utenze domestiche occupate ad uso stagionale (seconde case) ;

VISTE le sottoriportate tabelle contenenti le tariffe della TARI determinate per l'anno 2014 relative alle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle tabelle A e B dei coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati nell'allegato 1 al DPR 158/99

#### TARIFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE

N.Componenti	KA	KB	Quota Fissa	Quota Variabile
			(E/Mq. X Anno)	(Euro / Anno)
1	0,840	1,000	0,479201	23,741203
2	0,980	1,800	0,559069	42,734167
3	1,080	2,000	0,616118	47,482407
4	1,160	2,200	0,661758	52,230648

5	1,240	2,900	0,707395	68,849492
6	1,300	3,400	0,741625	80,720094
7	1,300	3,400	0,741625	80,720094
8	1,300	3,400	0,741625	80,720094
9	1,300	3,400	0,741625	80,720094
10	1,300	3,400	0,741625	80,720094

Utenze domestiche non residenziali cod. 102 (abitazioni) cod. 106 (pertinenze):

-riduzione **pari al 20%** ( cod. 102 e cod. 106)

- attribuzione 2 o 3 componenti al cod. 102 rispettivamente per utenze fino a 75 mq o superiori

#### TARIFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

categoria	Descrizione	KC	KD	TF	TV	TA
1	Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto	0,320	2,600	0,204062	0,299683	
2	Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.	0,670	5,510	0,427256	0,635098	
3	Stabilimenti Balneari	0,380	3,110	0,242323	0,358467	
4	Esposizioni; Autosaloni	0,300	2,500	0,191309	0,288157	
5	Alberghi con Ristorante	1,070	8,790	0,682337	1,013163	
6	Alberghi senza Ristorante	0,800	6,550	0,510159	0,754973	
7	Case di cura e riposo	0,950	7,820	0,605813	0,901359	
8	Uffici; Agenzie; Studi Professionali	1,000	8,210	0,637698	0,946310	
9	Banche ed Istituti di Credito	0,550	4,500	0,350733	0,518683	
10	Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram	0,870	7,110	0,554796	0,819520	
11	Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza	1,070	8,800	0,682337	1,014316	
12	Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro	0,720	5,900	0,459142	0,680052	
13	Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto	0,920	7,550	0,586682	0,870236	
14	Attività Industr.con Capannon.Produzione	0,430	3,500	0,274210	0,403420	
15	Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific	0,550	4,500	0,350733	0,518683	
16	Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub	4,840	39,670	3,086466	4,572493	
17	Bar; Caffé; Pasticceria	3,640	29,820	2,321225	3,437151	
18	Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi	1,760	14,430	1,122350	1,663248	
19	Plurilicenze Alimentari e/o Miste		12,590	0,982055	1,451163	

		1,540			
20	Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl	6,060	49,720	3,864460	5,730889
21	Discoteche; Nignt Club	1,040	8,560	0,663205	0,986653
999	Categoria da assegnare	0,000	0,000	0,000000	0,000000

Per le riduzioni applicate si rinvia al regolamento

#### TRIBUTO TASI

Sulla base delle sopraesposte considerazioni, ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

NOTA:	Spesa	% coeprtura costi con TASI	CODICE DI BILANCIO
<i>*COSTI SERVIZI INDIVISUALI previsti 2014</i>			
servizi di polizia locale	53.263,00		1.03.01
Gestione della rete stradale comunale (viabilità-segnaletica-manutenzione –sgombero neve)	45.794,00		1.08.01
Illuminazione pubblica	27.000,00		1.08.02
Urbanistica e gestione territorio- cura del verde pubblico	2.100,00		1.09.06
Ufficio Tecnico	13.650,00		1.01.06
Servizio prevenzione randagismo	1.000,00		1.01.08

Rilevato che i costi dei servizi indivisibili previsti per l'anno 2014 vengono integralmente coperti con altre imposte comunali (tari esclusa) ed altre risorse a carattere generale. Ritenuto pertanto di applicare un'Aliquota Tasi unica per tutte le categorie di immobili pari allo 0,00 (zero) per mille.

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Proceduto con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che da il seguente accertato e proclamato dal Sindaco/Presidente Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 11, astenuti n. 0, voti favorevoli n.11, voti contrari 0.

#### DELIBERA

- che tutto** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TARI, TASI nelle misure indicate in premessa;
- di determinare** la decorrenza delle suddette aliquote dal **01.01.2014**;
- di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente **con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge**

**Delibera**

**Di dichiarare la presente deliberazione** immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. ALOISIO NICOLA

IL PRESIDENTE

F.to GIACOMO LISA

---

**Certificato di pubblicazione**

La presente deliberazione, in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23-05-2014

Data 23-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. ALOISIO NICOLA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

lì, 23-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(ALOISIO Dr. NICOLA)

---

Divenuta esecutiva in data 02-06-2014

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. L.vo 267/2000)

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. ALOISIO NICOLA